COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1981

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, originari di Taiwan

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(81/422/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che, in data 9 febbraio 1981, i governi dei paesi del Benelux hanno presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato, al fine di essere autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, delle sottovoci ex 60.05 A II e ex 61.02 B II della tariffa doganale comune, categoria 26, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in questione, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario a norma del regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2604/78 [3] ;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questo contingente comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi ;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno provocato deviazioni di traffico e che i paesi del Benelux, dal 1° gennaio 1981, hanno ammesso a titolo della libera pratica i prodotti in questione per un ammontare pari a circa il 70 % del contingente diretto ;

considerando che, trattandosi della situazione del settore industriale interessato, secondo le informazioni fornite alla Commissione le importazioni totali di detti prodotti originarie dei paesi terzi sono aumentate passando da 5 390 000 pezzi nel 1978 a 6 886 000 pezzi nel 1979 ; che le quota di mercato di queste importazioni è aumentata dal 22 % nel 1978 al 26 % nel 1979 ;

considerando che i prezzi dei prodotti in questione originari di Taiwan sono notevolmente al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati nei paesi del Benelux ;

considerando che la produzione dei prodotti analoghi nei paesi del Benelux è aumentata da 10 842 000 pezzi nel 1978 a 11 496 000 pezzi nel 1979 ; che la sua quota di mercato interno è stagnante ad un livello del 30 % ;

considerando che il personale è stato colpito da licenziamenti e che i casi di riduzione d'orario sono aumentati in maniera considerevole ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate, rischiano di aggravare

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
[3] GU n. L 317 del 10. 11. 1978, pag. 1.

dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, e per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate successivamente al 6 febbraio 1981 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.05 A II ex 61.02 B II (codici Nimexe : 60.05-41, 42, 43, 44, 61.02-48, 52, 53, 54) categoria 26	Abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1981.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente